

## L'art. 155 c.c.

A volte, un semplice avverbio può consentire di evidenziare un concetto importante.

La recente legge n. 54\2006, che ha introdotto il c.d. affido condiviso, ha innovato la portata dell'art. 155 c.c. iniziando con un avverbio -anche- il primo comma di tale articolo.

Deve innanzi tutto rilevarsi, che l'uso di un avverbio non è usuale nella tecnica del legislatore in quanto, di regola, un articolo di legge o un suo comma, inizia con un articolo, determinativo o indeterminativo, con un soggetto o con un verbo.

Il dato testuale e la collocazione dell'avverbio "anche" all'inizio del primo comma dell'articolo 155 c.c., intitolato "Provvedimenti riguardo ai figli", potrebbero già costituire elementi sintomatici per evidenziare l'importanza che il legislatore ha dato a tale avverbio ed il suo innalzamento a pietra angolare della riforma, un concetto semplice ma fin'ora sconosciuto o, per lo meno, inapplicato nella più gran parte dei casi di separazione dei coniugi: il diritto di ciascun coniuge di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri figli ed il correlativo diritto di ciascun figlio di mantenere tale rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.

La portata rivoluzionaria di tale articolo è data dalla lettura dell'avverbio "anche" letto unitamente al soggetto di tale primo comma che, a differenza del passato, diventa il "figlio minore" il quale viene correlato alla separazione personale non più dei coniugi ma dei "genitori".

La lettura necessariamente congiunta delle parole "anche -figlio minore - genitori" consente di affermare la portata decisamente innovativa, rispetto al passato, della recente riforma nel senso che il figlio diventa il sole attorno al quale ruota tutto il sistema solare della famiglia e cioè i due genitori.

Di conseguenza, la separazione non è più un momento di crisi da cui il legislatore fa discendere alcune conseguenze, conseguenza che involgono anche eventuali figli minori. La separazione è un fenomeno sociale per estensione e portata, fenomeno però che deve, per suo limite naturale, fermarsi alla considerazione dei rapporti controversi tra i coniugi.

Il figlio di coniugi separandi o separati deve invece essere posto su un piano del tutto diverso da quello dei suoi genitori perché lui, proprio lui, non deve essere toccato dalla separazione in atto tra coloro che lo hanno generato.

Fatta questa premessa, si può comprendere la portata rivoluzionaria dell'avverbio con cui inizia il primo comma dell'art. 155 c.c.

Tale avverbio, con una apparente semplicità, ha equiparato la posizione del figlio di una coppia di coniugi separati a quella di coniugi separati o separandi, enunciando l'importantissimo principio secondo cui egli, e cioè il figlio, ha il diritto di mantenere un rapporto con ciascun genitore.

In sostanza, tale avverbio ha spostato il baricentro del problema, dando atto di un mutamento sociale, del costume italiano e, di contro, della "barbarie" di una prassi che aveva coinvolto tutti i tribunali d'Italia ed anche chi scrive.

L'evoluzione legislativa in detta materia ha preso atto dei profondi mutamenti della società italiana e del costume.

Nel codice civile del 1942 veniva affermata l'indissolubilità del matrimonio, con la conseguenza di potere pronunciare la separazione solo in caso di colpa di uno dei coniugi, e con conseguente affidamento del minore al cd. coniuge "senza colpa". In sostanza, i coniugi potevano fare ricorso alla separazione solo in presenza di gravi comportamenti lesivi dei doveri nascenti dal matrimonio di parte di uno o di entrambi i coniugi.

Con l'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970, c.d. legge sul divorzio, cade il principio dell'indissolubilità del matrimonio e si delinea un nuovo assetto circa l'affidamento della prole, in quanto il profilo da privilegiare diventa quello della tutela

---

mento della prole, in quanto il profilo da privilegiare diventa quello della tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

La materia in esame cambia ancora, con la legge n. 151 del 21 maggio 1975, di riforma al diritto di famiglia, in cui la separazione è configurata non più in termini di colpa, ma secondo i parametri della intollerabilità della convivenza, a prescindere dall'accertamento colpevole di uno dei coniugi. Le eventuali colpe dei coniugi, ove accertate, rilevano solo sotto il profilo dell'addebitabilità e non rifluiscono sull'affidamento della prole, affidamento di cui si occupano l'articolo 6 della legge 898/70 e l'articolo 155 del codice civile (disposizioni che configurano affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore resta affidato al solo genitore considerato più idoneo, dotandolo di potestà esclusiva circa l'educazione, l'istruzione e la cura; è altresì prevista la presenza del genitore non affidatario, che mantiene la potestà congiunta solo con riferimento alle scelte più importanti, mentre le questioni c.d. di ordinaria amministrazione sono demandate esclusivamente al genitore affidatario).

Come detto, il vecchio art. 155 c.c. citava non già i genitori, ma si limitava ad affermare, in caso di separazione dei coniugi, a quale dei coniugi andasse affidato il figlio ed ogni altro provvedimento relativo alla prole "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa", specificando, al secondo comma, che il giudice "stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi".

La riforma del 1975 – legge 19\5\1975, n. 151- imponeva al giudice della separazione di stabilire a quale dei coniugi il figlio andasse affidato nonché "le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi", intendendo con l'aggettivo possessivo "suoi" i diritti del genitore nei rapporti con i figli.

In quest'ultimo trentennio profondi mutamenti sociali si sono verificati in Italia, mutamenti che costituiscono, a mio parere, il frutto del definitivo trasformarsi dell'Italia da Paese prevalentemente agricolo ad industriale, con una forte connotazione per il settore terziario ed investito, come il resto dell'Europa e

dell'America, dal c.d. "1968" o la rivoluzione dei figli dei fiori e da quella tecnologica della televisione e poi di internet.

Dico questo per evidenziare che il legislatore, in questi ultimi decenni, ha dovuto affrontare, in termini di modifiche legislative, una materia sottoposta a continui terremoti sociali i quali, aiutati dalla velocità estrema dei mezzi di comunicazione c.d. di massa, si sono sovrapposti gli uni agli altri.

Negli anni settanta, pur in piena moda beat dai colori accesi e che preludeva ad una rivoluzione non solo della moda ma anche e soprattutto dei costumi dei giovani italiani, le separazioni dei coniugi costituivano un fenomeno marginale, le donne che lavoravano erano relativamente poche, la dote era ancora un istituto in vigore. Se facciamo un passo indietro riportandoci all'immediato dopoguerra, vediamo le famiglie, con assoluta prevalenza costituite da una sola realtà lavorativa, quella del marito, mentre alla donna è demandata la cura domestica della casa e dei figli. Oggi, entrambi i coniugi lavorano e, fenomeno ancora più interessante, entrambi, curano aspetti della vita domestica un tempo demandati esclusivamente alla donna, quali la spesa, la cucina, la cura materiale dei figli. Da una rigida distinzione di ruoli, si è passati ad una intercambiabilità degli stessi tra marito e moglie.

Sotto altro profilo, l'evoluzione della legislazione internazionale ha portato ad una sempre maggiore considerazione dei diritti del fanciullo e, in tale materia, dei diritti del fanciullo nell'ambito della famiglia e dei suoi rapporti con entrambi i genitori.

Si vuol fare riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991 e, in particolare, agli artt. 9 e 18 i quali ribadiscono "... il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".

---

E ancora, si ricordano gli interventi del 1992, con la Carta europea dei diritti del fanciullo, e del 1996, con la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini la quale prevede, fra l'altro, l'audizione del minore nelle controversie che possano in qualche modo riguardarlo. Ed ancora, il Regolamento CEE n. 2201/03 in vigore dal 1/3/2005 in tema di "responsabilità genitoriale".

Ulteriore elemento propulsivo che ha portato alla riforma attuale, è la legislazione di altri Paesi Europei nei quali la tendenza è di segno contrario rispetto all'Italia.

In particolare l'affidamento congiunto è la regola in Olanda dal 1998, in Francia dal 1993, in Inghilterra dal 1991, in Germania dal 1998.

Tale aspetto è stato sottolineato dall'avv. Galizia Danovi, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia (Corriere della Sera 8/3/2006) che ha parlato di "modifiche anche culturali" in linea con la normativa europea.

L'avv. Danovi ha altresì evidenziato l'esigenza di richiamare l'opinione pubblica al rispetto di una uguaglianza non solo formale ma sostanziale tra i genitori anche in un contesto litigioso.

In linea con una tendenziale omogeneizzazione delle posizioni del minore in vista di una preminente tutela dello stesso, si pone anche il tribunale di Monza (26/6/2006) che, pur dichiarando inammissibile il ricorso essendo la materia di competenza del Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp.att. c.p.c., ha enunciato il principio della unitarietà della posizione, con susseguente unitarietà di disciplina legislativa, del minore che vive in una c.d. famiglia di fatto con il minore che vive nella famiglia legittima ("La recente novella legislativa (n.54/2006) ha inciso sul piano sostanziale della regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale stabilendo che le nuove norme trovano applicazione anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Si tratta di una disciplina unitaria dei rapporti tra genitori e figli fondata sul principio dell'affidamento condiviso e destinata ad operare ogni qual volta la crisi della coppia genitoriale comporta la cessazione della convivenza: essa si ispira all'esigenza di evitare discriminazioni tra figli legittimi e naturali").

Oltre a quelle sopra indicate- spinte di carattere sociale, culturale e legislativo di altri Paesi Europei- non può sottacersi che la medicina, proprio negli anni ottanta, ha enucleato nuovi disturbi di cui possono soffrire minori, disturbi connessi alla separazione dei loro genitori.

In un interessante articolo dello psicologo Mario Andrea Salluzzo (in rivista *Link* 8\1\2006), l'autore ha infatti evidenziato l'aumento, negli ultimi dieci anni di osservazione presso i Servizi pubblici di Salute Mentale, di "richieste di trattamenti psichiatrici da parte di coloro che si trovano coinvolti in eventi stressanti come l'interruzione o la radicale modificazione dei rapporti familiari. Cessazioni di convivenza, separazioni e divorzi costituiscono eventi sempre più frequenti nella nostra società, e le famiglie sono sottoposte a traumatiche destrutturazioni".

L'autore ha spiegato che tale sindrome, denominata *Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS)* - (descritta da Richard Gardner)-, è un disturbo psicopatologico - e al tempo stesso un abuso emotivo - che colpisce i figli, solitamente in un'età compresa tra i 7 e i 14/15 anni, al momento della separazione. La PAS è dovuta a due fattori concomitanti. Il primo è la programmazione o indottrinamento di un genitore - definito come "alienante" - ai danni dell'altro. Il secondo fattore, che costituisce la principale manifestazione della PAS, è l'allineamento dei figli col genitore alienante. Questi sono personalmente coinvolti in una campagna di denigrazione - che non ha giustificazione, e non è sostenuta da elementi realistici - nei confronti dell'altro genitore (il genitore alienato), che viene odiato fino ad essere escluso dalla loro vita.

L'autore auspica una chiara e rapida azione giudiziale, mirata a scoraggiare qualsiasi tentativo di sabotaggio da parte del genitore alienante, e tale da garantire un buon margine di successo ad interventi psicoterapeutici o di mediazione familiare, anche perché la PAS si pone quale disturbo dell'età evolutiva con non pochi problemi per il minore. Tale disturbo è stato definito da altri autori quali Wallerstein e Kelly (1980) come "alli-

---

neamento del minore con un genitore”; da Jacobs (1988) come “Complesso di Medea” il comportamento materno finalizzato alla distruzione del rapporto tra padre e figli dopo le separazioni conflittuali.

Gli elementi sopra evidenziati, mirano tutti a convogliare l’attenzione sopra il minore nel senso che le suindicate spinte di carattere sociale, giuridico, medico impongono una interpretazione del nuovo dettato legislativo per una migliore tutela del minore nell’ambito della famiglia con l’enunciazione del principio della bigenitorialità, principio che, alla luce della citata Convenzione di New York, comporta il diritto del figlio ad avere un rapporto pieno e stabile con entrambi i genitori e questo proprio nel momento in cui il nucleo familiare attraversa un momento di evidente disgregazione.

Devo rilevare che già l’enunciazione del principio della bigenitorialità si pone quale momento culturalmente importante perché, a differenza della più gran parte dei casi in cui è la norma giuridica che, preso atto di una modifica sociale, si adegua ad essa, nel caso in esame, la norma si è imposta alla società italiana con tal immediata violenza da creare infiniti dibattiti e discussioni, sui giornali, nei convegni, nelle aule di tribunale, proprio per comprendere la portata innovativa o meno della riforma, riforma per la quale il legislatore Italiano ha guardato, come detto, alle esperienze positive di altri Paesi europei.

Voglio dire che il legislatore Italiano, prendendo a sicuro fondamento anche l’enorme numero di separazioni e divorzi in atto nel nostro Paese, ha sentito l’esigenza di adeguarsi alla normativa straniera e sovranazionale anche per creare una inversione di tendenza e potere così in futuro “ottenere” genitori entrambi consapevoli del difficile ruolo che la nascita di ogni figlio comporta. Auspicio che questa inversione di tendenza possa tra alcuni anni portare a considerare i dibattiti sulla interpretazione della presente legge come obsoleti e del tutto superati.

L’auspicio involge un periodo a lungo termine.

Nel breve periodo, occorre vedere come si può in concreto assicurare l’applicazione del

---

detto principio della bigenitorialità e ciò, alla luce dei fattori sopra indicati, può, a mio avviso, trovare concreta applicazione solo attraverso quanto enunciato nel terzo comma dell'art. 155 c.c. che testualmente recita : “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”.

Come enunciato dal dr. Emanuele Geraci, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania (incontro di studio tenutosi in Catania il 5\5\2006), “La scelta legislativa appare quella di mantenere sempre ...l'esercizio della potestà in capo ad entrambi i genitori, mentre l'attuazione pratica delle decisioni comuni, spontanee o giudiziarie, prioritariamente condivisa, può, se contraria all'interesse del minore, essere attribuita ad uno soltanto dei genitori”.

Il Presidente Geraci ha, dopo avere distinto tra affidamento ed esercizio della potestà (il primo mira ad indicare la persona che deve avere cura materiale del minore per soddisfare nel modo migliore le esigenze dello stesso, il secondo implica le decisioni e quindi le scelte in ordine all'indirizzo da imprimere), evidenziato che i due piani “vengono ad intersecarsi”, essendo chiara la connessione tra decisione ed attuazione della decisione medesima in concreto.

Orbene, la concreta attuazione dell'affidamento condiviso può coagularsi, a mio avviso, intorno all'esercizio congiunto della potestà, non solo nei periodi di permanenza con il genitore presso cui il minore non è collocato, ma **sempre**.

Invero, solo in questo modo la legge n. 54\2006 può contribuire ad eliminare i casi in cui il genitore affidatario, forte di una statuizione rigida in termini di visite e loro quantificazioni in ore e giorni, innalzava un muro altissimo nei confronti dell'altro genitore alla “scadenza” del termine fissato dal giudice, dialogando con l'altro coniuge con telegrammi o, nei casi peggiori, con esposti o denunce.

Il genitore presso il quale non verrà collocato il minore, che per forza di cose, continuerà ad essere, di regola, ancora il padre, potrà inoltre utilizzare lo strumento dell'esercizio della potestà, ove lo voglia, per “entrare” nella vita del minore e condivi-

dere con lui ed anche con l'altro genitore scelte più o meno quotidiane.

Tale attivo comportamento potrebbe avere reflussi positivi sia sotto il profilo degli incontri tra il genitore presso cui non è collocato con prevalenza il minore, sia sotto quello economico.

Sotto il primo aspetto, può infatti ipotizzarsi che l'uso in concreto della potestà spinga il genitore ad incontrare il minore al di fuori degli eventuali incontri prefissati onde, ad esempio, consentire al padre medico di accompagnare il figlio da un altro medico per una visita specialistica. Tale accompagnamento potrebbe inoltre comportare che il padre, sotto il profilo del versamento diretto, si prenda carico di pagare la visita specialistica del minore.

L'esempio riportato evidenzia che in tal modo si abbandona una rigida distinzione del ruolo tra genitore affidatario e genitore non affidatario per mirare ad un genitore che, seppur non coabitante col minore (ed in questo sta la difficoltà di applicazione della nuova legge), viene coinvolto nella vita dello stesso a tutti i livelli di scelte e decisioni.

In sostanza, se un padre si mostra interessato alla prole, e non risultino elementi di segno contrario, il giudice deve, per ciò solo, disporre l'affidamento condiviso.

Con l'esercizio della potestà esercitata da entrambi i coniugi, si potranno evitare le strumentalizzazioni perpetrate da quelle madri che consideravano i figli come di loro esclusiva proprietà, spesso portavano ad inutili quanto dannose querele alla Polizia con concreto pericolo di sottoporre il minore alla sopra evidenziata P.A.S. o, comunque, ad una vita non serena.

In tale contesto, centrale sarà il compito del giudice, al quale potranno essere demandati compiti di vigilanza sull'andamento di tale esercizio. Del pari importante, sarà il compito dei procuratori delle parti che spesso svolgono importante opera di mediazione nella composizione dei conflitti, come spesso ho ripetuto in sede di udienza presidenziale.

D'altra parte, questa interpretazione trova indiretta conferma in quanto enunciato dalla

---

Suprema Corte con la sentenza n. 18187/2006 del 18/8/2006, secondo cui “ Erra ... la Corte territoriale nell’attribuire all’affidamento congiunto una valenza patrimoniale prescindendo dalla considerazione che lo stesso, fondato sull’esclusivo interesse del minore, attiene alla sua qualità di vita. Giova ricordare in proposito che l’art. 6 della L. n. 898/70, come modificato dall’art. 11 della L. n. 74/87, applicabile analogicamente alla separazione personale dei coniugi, nel disporre che “ove il tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento congiunto o alternato”, fa indubbiamente riferimento a un potere discrezionale del giudice del merito non sindacabile in Cassazione, sempre che la relativa scelta... non si disancori dal parametro della valutazione del sereno sviluppo del minore, erroneamente integrando lo stesso con considerazioni di ordine patrimoniale. In sostanza, detto affidamento congiunto, ove disposto, non può comportare necessariamente, in ordine al mantenimento dei figli, un “pari” obbligo patrimoniale a carico dei genitori, nel senso che dall’affidamento congiunto debba discendere l’obbligo per ciascun coniuge di provvedere “in via diretta” al mantenimento dei figli. Tale tipo di valutazione non può assolutamente essere consentita qualora si tenga conto che l’affidamento congiunto, come detto, attiene all’interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo, del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio-ambientali, del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, mentre la corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli ha natura patrimoniale-assistenziale (c.d. assistenza materiale), ed è finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette a detto sviluppo psico-fisico del minore ...In definitiva, l’affidamento congiunto è istituito che per le sue finalità riguardanti l’interesse dei figli, non esclude l’obbligo del versamento di un contributo, ove ne sussistano i presupposti, a favore del genitore con il quale i figli convivono. In proposito, è da rilevare come anche la recente legge n. 54/2006...introduca il c.d. principio della bigenitorialità, con ciò ovviamente privilegiando l’interesse “esistenziale” del minore e

---

prescindendo, in particolare, sia dal rapporto patrimoniale tra i due ex coniugi, sia dagli aspetti economici riguardanti la vita del minore”.

Senza entrare nel merito dell’aspetto specifico relativo all’assegno di mantenimento, le su riferite affermazioni della Corte di Cassazione, appaiono di notevole valenza ai fini dell’esame dell’art. 155 c.c. .Ed invero:

- 1) la Corte, partendo da un caso concreto anteriore alla entrata in vigore della legge n. 54\2006, prende in esame l’istituto dell’affidamento congiunto, modello che attribuisce preferenza al principio della “bigenitorialità” ma che, in considerazione delle sue caratteristiche peculiari, presuppone il massimo spirito collaborativo tra i coniugi, essendo richiesta la piena convergenza del loro impegno in funzione della realizzazione dell’interesse del minore a mantenere gli stessi rapporti con entrambi i genitori e a crescere secondo un unico e concorde progetto educativo (presupposti applicativi sono stati l’età dei figli, la limitata conflittualità dei coniugi, la conduzione di stili di vita omogenei);
- 2) la Corte, come riportato, ha ancorato l’applicazione del modello di affidamento congiunto al “parametro di valutazione di un sereno sviluppo del minore”, e cioè ha evidenziato che il principio cardine al quale guardare e da tenere come punto di riferimento nella scelta del caso concreto è l’interesse del minore corrispondente al suo armonioso sviluppo psico-fisico;
- 3) come ulteriore corollario, la Corte ha evidenziato che l’interesse del minore non deve essere travisato dall’aspetto patrimoniale che una separazione necessariamente comporta in presenza di figlio minore; aspetto che riguarda la c.d. “assistenza materiale”, ed è finalizzata all’attuazione concreta e pratica dello sviluppo psico-fisico del minore, ma non va confuso con il primo aspetto, potendo e dovendo i due profili restare su piani differenti;
- 4) la Corte, dopo avere esaminato il profilo relativo all’affidamento congiunto e proprio del caso esaminato, ha espressamente citato la legge n. 54\2006 ed ha

---

dichiarato in modo di certo non equivoco che la legge ha introdotto il c.d. “principio della bigenitorialità, con ciò **ovviamente privilegiando l’interesse “esistenziale” del minore** e prescindendo, in particolare, sia dal rapporto patrimoniale tra i due ex coniugi, sia dagli aspetti economici riguardanti la vita del minore, autonomamente disciplinati dal quarto comma di detto art. 155”; tale enunciazione appare particolarmente rilevante perché l’uso letterale delle espressioni usate (“sereno sviluppo del minore” per l’affido congiunto e “interesse esistenziale del minore” nel nuovo affido condiviso) non solo evidenzia un parallelismo tra i due istituti, ma enuncia il principio dell’interesse del minore - interesse che si realizza attraverso un suo sereno sviluppo psico-fisico- quale principio immanente nel nostro sistema già dall’epoca della legge N. 898\1970 ed andatosi via via specificando ed evolvendo fino alla recente legge di riforma del codice civile e di procedura civile e, principalmente, con l’art. 155 c.c.

In sostanza, in caso di separazione con la presenza di figli minori, l’interesse esistenziale del minore è stato anche in passato oggetto di attenzione, pur in presenza di un dettato legislativo non così esplicito come quello della recente legge n. 54\2006.

Invero, le scelte relative all’affidamento, alle modalità di visite con il genitore non affidatario, ove possibile alla luce delle deduzioni delle parti, venivano personalizzate al caso concreto sulla base appunto delle esigenze del minore, ritenendo le stesse prioritarie ai fini della decisione in ordine all’affidamento della prole. Ad esempio, di fronte ad un padre che voleva vedere di più il figlio, venivano convocate le parti e, su specifica domanda del giudice alla moglie (di evidenziare eventuali pregiudizi derivanti dalla richiesta di controparte ), in caso di risposta negativa o priva di motivazione, il giudice (e anche chi scrive) automaticamente ampliava il diritto di visita del genitore non affidatario, ritenendo la richiesta meritevole di accoglimento già per il solo fatto della sua proposizione. Del pari, in caso, di pernot-

tamento notturno, di ampliamento di periodi durante le vacanze estive o di un loro adattamento alle esigenze lavorative di uno o entrambi i coniugi (si pensi al poliziotto che fa i c.d. turni in quinta, al ferroviere, al pizzaiolo, al rappresentante di commercio).

Ed allora, se l'interesse esistenziale del minore, è un principio immanente nell'ordinamento giuridico, come detto, la rivoluzione della legge n. 54 \2006 sta tutta nell'assicurare, o nel tentare di assicurare, al minore, una posizione paritaria con entrambi i genitori, non solo nel caso di una famiglia unita, ma nella ben più difficile ipotesi di una famiglia disgregata moralmente e materialmente ( nel senso che i due genitori hanno trovato sistemazione in due appartamenti distinti) e, quindi, nell'assicurare, attraverso il principio della bigenitorialità un continuo e costante rapporto del minore con entrambi i genitori, anche ove lo stesso venga collocato, in maniera prevalente, presso uno solo di essi.

Gaetana Bernabò Distefano